


Il Tribunale di Firenze ha condannato una preside che le destinava a supplenze

Salve le compresenze programmate se ci sono ore eccedenti da utilizzare

DI MARIO D'ADAMO

L'istituto comprensivo "Oltrarno" di Firenze, dopo i tagli del ministro Gelmini e del suo collega Tremonti, dispone ancora di ore eccedenti l'attività frontale di insegnamento e di assistenza alla mensa, impropriamente dette compresenze. E le può così destinare ad attività programmate dal collegio dei docenti «di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento» e non a sostituzioni di insegnanti assenti (art. 28, quinto comma del contratto nazionale di lavoro del personale della scuola del 29 novembre 2007). Peccato che nel corso dell'anno scolastico 2009/2010 la dirigente scolastica le abbia quasi sistematicamente utilizzate, si potrebbe dire sprecate, proprio nelle supplenze invece che nelle attività formative che il collegio docenti, ritenendole prioritarie, aveva programmato, e sia andata così a cercare guai. Guai giudiziari che, lievi per il momento, potrebbero diventare seri, se non darà il dovuto seguito



alla sentenza con la quale il 14 luglio scorso il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha accertato l'antisindacalità della sua condotta, ordinandole di astenersi in futuro da analoghi comportamenti e a rimuoverne per il presente gli effetti (art. 28 dello statuto dei lavoratori, legge n. 300/1970). Nel caso non ottempérasse all'ordine, infatti, scatterebbero a suo carico le sanzioni penali previste dall'art. 650 del Codice penale, arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro. La vicenda è approdata al Tribunale del lavoro su richiesta del Sindacato scuola della Cgil e dei Comitati di Base della scuola, dopo gli interventi dei docenti della scuola e dei rappresentanti sindacali inutilmente diretti a sollecitare la corretta utilizzazione delle compresenze. La dirigente avrebbe violato il contratto d'istituto, con il quale, sulla scorta della programmazione di attività didattiche durante le compresenze, aveva assunto l'impegno a nominare supplenti fin dal primo giorno di assenza del personale docente. Disattendendo il contratto d'istituto

liberamente sottoscritto, la dirigente avrebbe procurato un danno d'immagine ai sindacati con cui l'aveva stipulato e ne avrebbe screditato la forza contrattuale di fronte agli iscritti e ai lavoratori, anche se la disapplicazione dell'accordo, così si è giustificata, deriverebbe dalla mancanza di adeguate risorse finanziarie per retribuire i supplenti temporanei. Le difficoltà finanziarie non potevano giustificare la disapplicazione, sostiene il giudice, ma richiedevano comportamenti più responsabili come quello di riconvocare il tavolo negoziale al quale portare i fatti nuovi che postulavano la revisione del contratto. Anche se nel caso specifico delle compresenze non c'era solo l'accordo locale da rivedere ma il contratto nazionale stesso, di competenza di più alti tavoli, che autorizza il collegio dei docenti a programmare attività didattico - educative, utilizzando compresenze che altrimenti andrebbero in tutto o in parte alle supplenze per sostituire gli insegnanti assenti fino a cinque giorni, art. 28 cit. E da dire, infine, che l'amministrazione scolastica non scoraggia le assunzioni di supplenti, quando i motivi che le giustificano ci sono tutti. Anzi. Fior di note di direttori regionali mettono in guardia i dirigenti scolastici a non compromettere il diritto allo studio degli alunni, cancellando ancorché temporaneamente attività programmate o non assumendo supplenti, e il ministero dal canto suo ha sempre assicurato, magari in ritardo, i finanziamenti necessari.

—©Riproduzione riservata—

